

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-5002 del 20/09/2017
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA - COMUNE DI BONDENO - PROCEDIMENTO N.. FE17A0015
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5163 del 19/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2017 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: ACQUE SOTTERRANEE
PROC. Cod. FE17A0015
DOMANDA DI PERFORAZIONE DI POZZO E CONCESSIONE DI
DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO ED
ASSIMILATI IN VIA PER ZERBIMATE 46/B, NEL COMUNE DI BONDENO
(FE)

LA RESPONSABILE

Visti:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/1995, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la determina del Direttore dell'Area Tecnica di ARPAE n. 353/2017 avente ad oggetto "Avocazione ad interim in capo al Direttore Tecnico degli incarichi dirigenziali di Responsabile di Direzione Laboratorio Multisito e di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni;
- il R.D. n. 1285 del 14 agosto 1920 per quanto vigente;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 Testo unico in materia di acque e impianti elettrici;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- il Regolamento Regionale 29 dicembre 2005, n. 4 concernente le disposizioni

transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65;
- la deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- il D.P.C.M. del 8 febbraio 2013 di approvazione del Piano di Gestione del Distretto idrografico Padano e la Deliberazione n. 1/2016 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di approvazione del riesame ed aggiornamento al 2015 di tale Piano di Gestione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1781/2015 con oggetto "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 2067/2015 con oggetto "Attuazione della direttiva 2000/60/ce: contributo della Regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 787/2014 con oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - art. 21 R.R. 41/2001";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1195/2016 con oggetto "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 1622/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002 e la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 in data 24/09/2007;

PRESO ATTO:

- dell'istanza in data 11/05/2017 assunta al Prot. PGFE/2017/5406 a nome di Brugnoli Patrizia, C.F. BRGPRZ50R44H945N, in qualità di legale rappresentante della Ditta Energy Due Srl Soc. Agricola, P.I. 01802560381, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee, con procedura semplificata ai sensi dell'art. 36 del R.R. 41/2001, in Comune di Bondeno (FE) in Via per Zerbinato, 46/B ad uso pulizia del piazzale del depuratore;
- della contestuale presentazione da parte del richiedente della documentazione attestante il pagamento dell'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria necessaria;

RILEVATO sulla base della documentazione presentata:

- che il pozzo che si intende realizzare sarà localizzato in Via per Zerbinato, 46/B, nel Comune di Bondeno, su terreni di proprietà censiti al catasto del Comune di Bondeno al Foglio 79, part. 243, ed identificato dalle seguenti coordinate UTM* 32N: X 689567, Y 975746;
- che il pozzo in progetto ha le seguenti caratteristiche:
 - o profondità: 30 m
 - o diametro esterno: 114 mm
 - o profondità dei filtri: non specificata
 - o pompa sommersa potenza 4 kw
- che viene richiesto un prelievo dei seguenti quantitativi:
 - o portata massima 4 l/s
 - o volume annuo 3000 mc
- che il pozzo è finalizzato a garantire alla ditta richiedente l'autosufficienza idrica per la pulizia della platea del depuratore aziendale, avente una superficie di 270 mq circa;
- che le operazioni di lavaggio sono previste con frequenza di una volta ogni 15 giorni, salvo quando temporali o piogge prolungate sono sufficienti ad assolvere a tale funzione;
- che non vi sono fonti di approvvigionamento complementari utilizzabili ai fini di cui sopra;
- che non è stata fornita alcuna relazione tecnica atta a definire le caratteristiche idrogeologiche dell'area di progetto;

ACCERTATO:

- che la domanda di concessione in esame ricade nei casi previsti dall'art. 36, comma 1, lettera c) del RR 41/2001 ed è quindi assoggettata a procedura di concessione semplificata, per la quale non è prevista la pubblicazione di avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione (BURERT);
- che le coordinate UTM*32N del pozzo in progetto, come da planimetria allegata alla domanda di concessione e non coincidenti con quelle indicate nella domanda ricevuta, sono le seguenti: X 689663, Y 975944;
- che il terreno su cui deve essere perforato il pozzo è di proprietà del richiedente;
- che il pozzo da realizzare non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs n. 152/2006;
- che lo stesso non ricade in area Parco né all'interno di siti della Rete Natura 2000 (aree SIC/ZPS);
- che le previste opere non sono da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- che l'acquifero interessato dal pozzo in progetto è inquadrabile nel corpo idrico "Pianura Alluvionale Padana - confinato superiore" (Codice 0630ER-DQ2-PPCS) come definito nel Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po;

- che tale corpo idrico non risulta in stato di rischio e che la valutazione ex-ante dell'impatto del prelievo, effettuata secondo la Direttiva Derivazioni approvata dall'Autorità di bacino del fiume Po, non ricade nei casi di "Esclusione";
- che la rete di monitoraggio regionale della subsidenza non evidenzia nell'area di progetto significativi fenomeni di abbassamento del suolo;
- che pertanto si evince la compatibilità dei prelievi richiesti con il Piano di Gestione del Distretto idrografico del fiume Po;

DATO ATTO che:

per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12 del RR 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano (<<Direttiva Derivazioni>>");
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i CRITERI DI APPLICAZIONE delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

RITENUTO:

- che la verifica della congruenza dei quantitativi richiesti, effettuata ai sensi della DGR 1195/2016, evidenzia una sproporzione tra il volume complessivo della domanda di concessione (3000 mc/anno) e l'utilizzo dichiarato (lavaggio di piazzale di 270 mq con frequenza quindicinale) dal momento che un tale volume comporterebbe un consumo di quasi 0,45 mc d'acqua per metro quadrato di superficie per ogni singola operazione di lavaggio;
- che in assenza di specifiche indicazioni per la verifica della congruità dei quantitativi richiesti in relazione all'uso previsto sia necessario effettuare una stima approssimativa sulla base di quanto dichiarato dalla ditta richiedente, con particolare riferimento all'affermazione secondo cui le operazioni di lavaggio del

- piazzale non vengono effettuate nelle giornate piovose durante le quali le precipitazioni assolvono a tale finalità (in caso di temporali o piogge prolungate);
- che quindi il fabbisogno relativo alla singola operazione di lavaggio del piazzale possa essere stimata sulla base dei dati pluviometrici caratteristici dell'area di progetto;
 - che a tal fine vadano considerati i dati della stazione pluviometrica di Palantone – Opera Po, facente parte della rete di monitoraggio idrologico di Arpae ed in funzione dall'anno 2007, per la sua vicinanza all'area di progetto;
 - che i dati di precipitazione totale annua e di giorni piovosi riportati negli Annali Idrologici per questa stazione di misura, per quanto disponibili, permettono di quantificare in 7 mm/gg la precipitazione media nelle giornate piovose;
 - che i dati relativi alle precipitazioni intense riportati nei medesimi Annali consentono di stimare in 20 mm l'altezza della precipitazione con caratteristiche sufficienti ad assolvere la funzione di lavaggio del piazzale effettuate dalla Ditta richiedente;
 - che sulla base degli assunti di cui sopra il fabbisogno richiesto per il lavaggio del piazzale del depuratore aziendale, con superficie di 270 mq, è quantificabile in 5,4 mc/lavaggio, corrispondenti a circa 130 mc/anno data la frequenza quindicinale delle operazioni di lavaggio;
 - che in considerazione delle approssimazioni delle stime effettuate, la presente concessione possa essere rilasciata, a garanzia del richiedente, per le finalità richieste, per un quantitativo massimo di 200 mc/anno;
 - che sia necessario prescrivere che il pozzo non superi la profondità massima di 30 m e comunque che la perforazione venga interrotta al raggiungimento del primo corpo acquifero con caratteristiche idonee a soddisfare il fabbisogno richiesto;
 - che sia necessario indicare specifiche prescrizioni per la realizzazione e l'allestimento del pozzo atte a tutelare la risorsa idrica nei confronti di possibili fenomeni di inquinamento, dettagliate nel disciplinare tecnico parte integrante della presente determinazione;
 - di prescrivere la trasmissione a questa Struttura di apposita relazione tecnica illustrante le operazioni di perforazione e di completamento del pozzo e la realizzazione di della prova di emungimento finalizzata alla definizione delle condizioni di esercizio del pozzo e delle caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero sfruttato;

RITENUTO che, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea possa essere rilasciata alle condizioni sopra indicate;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione ad uso lavaggio piazzale depuratore richiesta è assimilabile all'uso "igienico ed assimilati" di cui all'art. 152, comma 1, lettera f) della citata L.R. n. 3/1999, così come modificato ed integrato dalla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale n. 65/2015;

VISTA la ricezione da parte di questa Struttura dell'atto con il relativo disciplinare tecnico accettato per presa visione a firma del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 7/09/2017 (assunta agli atti con PGFE/2017/10562 del 18/09/2017);

RICHIAMATE tutte le considerazioni espresse in premessa

D E T E R M I N A

- a) di assentire, ai sensi dell'art. 36 del RR 41/2001, fatti salvi i diritti dei terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche e edilizie del Comune interessato, alla Ditta Energy Due Srl Soc. Agricola, C.F. 01802560381, con sede legale Via per Zerbiniate 46/B, nel Comune di Bondeno (FE), la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica FE17A0015, precisando che le concessioni idriche sono condizionate all'aggiornamento al 2021 dei Piani di Gestione del Distretto Idrografico del Bacino interessato e quindi soggette a verifica di congruità agli obiettivi fissati dalla Direttiva Europea 2000/60/CE;
- b) di stabilire che tale perforazione abbia profondità massima di 30 m, sia localizzata alle coordinate UTM*32 (RER): X = 689663, Y = 975944 ed ubicata nel Comune di Bondeno, Via per Zerbiniate 46/B, al foglio catastale n. 79, mappale n. 243 del Comune medesimo con portata massima di derivazione pari a 4,0 l/s e volume massimo di 200 mc annui;
- c) di approvare il disciplinare tecnico parte integrante del presente atto e contenente obblighi, condizioni e prescrizioni in merito alla perforazione del pozzo e all'esercizio della derivazione;
- d) di richiamare a carico del richiedente gli adempimenti relativi alla presentazione della documentazione relativa all'esecuzione dei lavori in base alle scadenze fissate di cui al disciplinare tecnico allegato al presente atto;
- e) di prescrivere l'installazione di idoneo dispositivo di misura dei volumi estratti (contatore) al fine della verifica dei prelievi effettuati;
- f) di prescrivere che i dati dei volumi prelevati vengano comunicati annualmente ad ARPAE SAC di Ferrara, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016;
- g) di precisare che la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza, ai sensi delle relative normative in merito alla scrivente Struttura, entro 60 (sessanta) giorni dal verificarsi dell'evento;
- h) di stabilire che la durata della presente concessione è fissata al 31.12.2021 e di precisare che l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica o di tutela della risorsa idrica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego ed ha, altresì, facoltà di provvedere disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni in base alle vigenti norme di settore; in caso di revoca della concessione si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;
- i) di precisare che il Concessionario, qualora intenda protrarre la concessione oltre il termine sopra fissato, dovrà presentare prima della scadenza domanda di rinnovo a questa Struttura e versare il conseguente canone, oppure comunicare la cessazione alla scadenza della concessione per il ripristino dei luoghi, ovvero presentare istanza di rinuncia prima della scadenza qui prevista;

- j) di precisare che la presente concessione viene rilasciata ai sensi del RR 41/2001 unicamente per gli aspetti riguardanti la derivazione di acque pubbliche e non assolve quindi gli altri obblighi ed autorizzazioni da acquisire ai sensi della normativa vigente ed è inoltre vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;
- k) di dare atto che, ai sensi dell'art. 153 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., in data 19/04/2017 il richiedente ha versato l'importo relativo alle spese di istruttoria, pari ad € 99,00, sul c.c. postale n. 14931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano";
- l) di stabilire che il canone per l'intera annualità 2017 calcolato in base alle DGR citate in premessa è pari a € 161,16 e che l'effettivo importo da versare per il periodo da settembre a dicembre 2017 è di € 53,72;
- m) di dare atto che l'importo di cui al punto precedente è stato versato in data 6/09/2017 sul c/c postale n. 1018766582 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB411" con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766582;
- n) di stabilire che i canoni annuali successivi, che devono essere versati entro il 31 marzo di ciascun anno, saranno rivalutati in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale alla data del 31 dicembre di ogni anno (fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015); il concessionario dovrà, pertanto, versare annualmente gli importi aggiornati dei canoni di concessione;
- o) di dare atto che il Concessionario ha corrisposto alla Regione Emilia-Romagna in data 6/09/2017 il deposito cauzionale quantificato in € 250,00 ai sensi del R.R. 41/2001 e dell'art. 8 L.R. 2/2015 e ss.mm.ii., mediante versamento sul c/c postale n. 367409 intestato a "Presidente della Giunta Regionale"; la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del Concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto, in caso di presentazione di istanza di rinuncia prima della scadenza della presente concessione, previa idonea istanza scritta alla Struttura competente;
- p) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione si procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n. 24;
- q) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n. 104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso del presente atto, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.1998;
- r) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- s) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme con oneri di bollatura a carico dello stesso precisando che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

- t) di rendere noto agli interessasti che il responsabile del procedimento è l'Ing. Paola Magri e che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi all'autorità giurisdizionale competente entro 60 giorni dalla ricezione secondo il disposto degli artt. 18, 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933.

LA RESPONSABILE

Ing. Paola Magri
firmato digitalmente

DISCIPLINARE TECNICO

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea per uso pulizia del piazzale del depuratore aziendale richiesta dalla Ditta Energy Due Srl Soc. Agricola, C.F. 01802560381, Procedimento cod. n. FE17A0015.

ARTICOLO 1

PRESCRIZIONI PER LA PERFORAZIONE

1.1 – PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE GENERALI

Caratteristiche del pozzo ed equipaggiamento:

- diametro esterno 114 mm;
- profondità massima 30 m;
- portata massima di prelievo 4,00 litri al secondo;
- potenza della pompa 4,0 Kw.

Il punto di perforazione è ubicato nel Comune di Bondeno, Via per Zerbinate, al foglio n. 79, mappale n. 243 del Comune medesimo ed è identificato dalle seguenti coordinate UTM*32 (RER): X= 689663 Y= 975944.

Il pozzo non potrà superare la profondità massima di 30 m e la perforazione dovrà essere interrotta al raggiungimento del primo corpo acquifero con caratteristiche idonee a soddisfare il fabbisogno richiesto.

Ai fini della tutela delle falde da fenomeni di inquinamento accidentale e del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque, dovranno essere rispettate le seguenti modalità realizzative:

- durante la perforazione del pozzo dovranno essere adottate tutte le cautele necessarie ed utilizzate sostanze e materiali idonei, a norma di legge, per prevenire possibili inquinamenti delle falde;
- il pozzo dovrà essere realizzato con modalità tali da evitare la messa in comunicazione di differenti acquiferi (pozzo monofalda);
- si dovrà provvedere alla cementazione dell'intercapedine tra colonna del pozzo e pareti del foro mediante iniezione a pressione di boiaccia di cemento dal basso verso l'alto, a partire dal tetto del livello acquifero captato fino a piano campagna;
- la testa pozzo e le relative strutture di servizio dovranno essere protette all'interno di pozzetto, dotato di chiusino a tenuta ermetica, con basamento costituito da soletta in cemento in continuità con la cementazione del pozzo, e protetto nei

confronti di eventuali infiltrazioni di acque di dilavamento superficiali e di sversamenti accidentali;

- la flangia della bocca pozzo dovrà essere dotata di tubazione passante di diametro interno superiore o uguale a 12 mm atta all'inserimento di freatometro e dotata di chiusura;
- dovrà essere installato di idoneo e tarato strumento di misura dei volumi d'acqua (contatore, piombato, che deve essere mantenuto in condizioni di perfetta efficienza ad onere del concessionario), tale da consentire l'agevole lettura ed i controlli in caso di sopralluogo;
- dovrà essere installata sulla tubazione di mandata apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;
- in caso di salienza l'erogazione dell'acqua dovrà essere regolata da dispositivo a tenuta.

Ulteriori prescrizioni da rispettare in fase di cantiere:

- durante l'esecuzione dei lavori devono essere osservate tutte le norme di sicurezza tese ad evitare danni alle persone e alle cose, secondo quanto stabilito dall'allegato IV del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;
- il titolare dell'autorizzazione è tenuto all'osservanza delle norme di sicurezza, ed è responsabile di eventuali incidenti o utilizzazioni abusive di acque ed inquinamenti delle stesse, anche da parte di terzi, verificatisi a seguito della mancata osservanza delle predette norme;
- i materiali provenienti dagli scavi e dalla perforazione devono essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa vigente, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

1.2 – COMUNICAZIONI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare, precisando data e numero identificativo del presente atto, dovrà comunicare a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara, mediante PEC, all'indirizzo aoofo@cert.arpa.emr.it con nota a propria firma:

- la data dell'inizio dei lavori e l'impresa esecutrice della perforazione, con i relativi dati fiscali, con anticipo di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data stessa;
- l'esito della ricerca entro 30 (trenta) giorni dalla data di completamento dei lavori, da inviare corredata da una relazione tecnica finale a firma della Ditta perforatrice contenente almeno:
 - esatta localizzazione della perforazione su planimetria catastale aggiornata e C.T.R. in scale adeguate;
 - descrizione delle modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità del pozzo, quote delle fenestrature, modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo e dell'eventuale avampozzo;
 - stratigrafia dei terreni attraversati;
 - tipologia di falda captata;
 - tipologia e caratteristiche tecniche della pompa installata;

- risultati della prova di emungimento finalizzata a definire le condizioni di esercizio del pozzo ed i parametri idrodinamici dell'acquifero sfruttato.

1.3 - PRESCRIZIONI INERENTI GLI ASPETTI MINERARI

La ditta incaricata della perforazione dovrà procedere con impianto di perforazione attrezzato qualora sia necessario provvedere al controllo di eruzioni di gas (con impiego quindi di fluidi pesanti di circolazione) e realizzare un'accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Qualora durante l'esecuzione dei lavori, od anche successivamente, venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas se ne dovrà dare immediata comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, DGS-UNMIG, Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse, Sezione di Bologna di Via Zamboni, 1, PEC dgsunmig.div02@pec.mise.gov.it, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, al Comando dei Vigili del Fuoco competente e, per conoscenza, ad ARPAE SAC di Ferrara.

Il ricercatore dovrà assicurare l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, con adeguate tecnologie; e ciò anche in fase d'esercizio del pozzo, una volta ultimato.

All'atto dell'esecuzione di lavori del pozzo devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.

Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell'aria ambiente e non sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all'esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e sempre ché sia assicurata una efficace e continua aerazione. Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell'ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l'uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas. I lavoratori devono essere abbinati nell'esecuzione dei lavori.

1.4 - VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, caratteristiche della pompa installata, ecc.), i lavori dovranno essere sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questa Struttura che provvederà a rilasciare l'eventuale provvedimento autorizzativo di variante.

1.5 - TERMINI DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione alla perforazione è accordata per la durata di mesi 6 (sei) dalla data del presente provvedimento.

Su richiesta del titolare dell'autorizzazione e per comprovati motivi, tale termine potrà essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di 6 (sei) mesi.

In ogni caso i lavori devono essere iniziati e conclusi entro un anno dalla data di notifica del presente atto tenendo conto di quanto sopra indicato nel presente disciplinare.

ARTICOLO 2

MODALITÀ' DI UTILIZZO DEL POZZO

Le opere di prelievo dovranno rispettare le caratteristiche e le condizioni sopraindicate e sono subordinate agli obblighi più avanti descritti. Esse non potranno per alcuna ragione essere modificate e/o alterate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

L'acqua sotterranea da derivare verrà utilizzata esclusivamente per la pulizia del piazzale del depuratore aziendale per un volume annuo complessivo massimo di 200 mc e con una portata massima di derivazione di 4 l/s.

I dati dei volumi prelevati dovranno essere comunicati con frequenza annuale ad ARPAE SAC di Ferrara, nonché alla Regione Emilia-Romagna Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici e all'Autorità di Bacino competente per territorio ai sensi della DGR 1195/2016.

Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato da questa Struttura concedente il divieto di derivare acqua. Analogamente il prelievo deve essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione e/o modifica dell'ubicazione della pompa e la modifica dell'impianto di distribuzione o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, alla Struttura concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI SONO ASSOGGETTATE LA PERFORAZIONE E LA CONCESSIONE

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo e di concessione di derivazione vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento dovrà essere tenuto in cantiere durante la realizzazione del pozzo e conservato in loco durante tutto il periodo di durata della concessione, per esibito ad ogni richiesta del personale incaricato da ARPAE.

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico.

In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Il concessionario è obbligato a mantenere in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo bifacciale, delle dimensioni di un foglio A4 (21x29,7 cm), opportunamente plastificato in entrambe le superfici che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo della concessione FE17A0015;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la manutenzione di tutte le opere che si rendono necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire la difesa dell'ambiente, della proprietà e il buon regime delle acque, oltre ai diritti dei terzi, tanto se il bisogno di dette opere si riconosca subito, quanto se venga accertato in seguito.

L'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di interrompere o revocare la concessione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse oppure al verificarsi anche di una sola delle circostanze di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001 e senza che ciò possa costituire motivo di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione concedente.

E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.

Nel caso si manifesti la necessità di un cambio di titolarità dell'autorizzazione è necessario presentare, da parte del subentrante, apposita istanza in bollo con rinuncia dell'attuale richiedente a favore del nuovo, completa della documentazione prevista dalle vigenti norme di settore.

ARTICOLO 4

DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione, ai sensi della DGR 787 del 09/06/2014, è rilasciato fino al 31.12.2021, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà della Struttura concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001 o di revocarla anticipatamente, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse.

Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario presentare istanza di rinnovo, ai sensi dell'art. 27 del R.R. n. 41/2001, anteriormente alla scadenza naturale del titolo.

ARTICOLO 5

CESSAZIONE DELLA DERIVAZIONE

Qualora il concessionario non intenda più esercitare la derivazione oggetto della presente concessione dovrà darne immediata comunicazione a questa Struttura ARPAE SAC di Ferrara.

In questo caso, come nei casi di decadenza o revoca della concessione, salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo, che dovrà essere dotato di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, secondo le prescrizioni impartite da questa Struttura.

ARTICOLO 6

CAUSE DI DECADENZA

Sono causa di decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. n. 41/2001:

- a) la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b) il mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni o prescrizioni contenute in disposizioni legislative, regolamenti o nel presente disciplinare di concessione;
- c) il mancato pagamento di due annualità del canone;
- d) la subconcessione a terzi.

Il concessionario decade, inoltre, quando, diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni, non vi provveda.

ARTICOLO 7

CANONE DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità, l'importo e i termini indicati nell'atto di concessione di cui il presente disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia, ai sensi del secondo comma dell'art. 34 del R.R. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.

Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ARTICOLO 8

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il richiedente è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa anche al prelievo ed al suo utilizzo.

Il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della perforazione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, è ad esclusivo e totale carico del richiedente, restando l'Amministrazione espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Sono fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il richiedente è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. n. 3/1999 e s.m.i., per violazione agli obblighi e/o alle prescrizioni previste dal

presente Disciplinare Tecnico ovvero nel caso del mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute nel Disciplinare Tecnico. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore per la riscossione delle entrate del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.